COMUNE DI ARRONE

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 5 DEL 20-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 18:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente/Assente
FIORETTI LORETO	Sindaco	Presente
DI GIOIA FABIO	Consigliere Comunale	Presente
ASCANI LUCA	Consigliere Comunale	Assente
GALEAZZI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
PETRONI GIANFRANCESCO	Consigliere Comunale	Assente
GRECHI GIAMPAOLO	Consigliere Comunale	Presente
FRANCUCCI MARSILIO	Consigliere Comunale	Presente
SERAFINI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
CESANI ENRICO	Consigliere Comunale	Assente
MARCUCCI LUCA	Consigliere Comunale	Assente
BONIFAZI SILVIA	Consigliere Comunale	Assente
Assegnati n. 11	In carica n. 11	
Presenti n. 6	Assenti n. 5	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI LORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele. I Consiglieri Ascani, Petroni e Bonifazi sono assenti giustificati. Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

IL SINDACO

Espone il presente punto all'ordine del giorno;

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano per questo Comune in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge (terreni montani);
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote deliberate nell'anno 2018 come nel prospetto di seguito indicate:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato .

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 in base al quale l'aliquota massima complessiva a dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

PRESO pertanto atto che, contestualmente alle aliquote della TASI, occorre altresì individuare i costi dei servizi indivisibili cui la TASI è diretta e che il costo netto complessivo di tutti i servizi indivisibili sopra citati, alla cui copertura la TASI è diretta, ammonta ad € 248.755,00;

TENUTO CONTO che:

per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: "Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale".

Ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura si propone l'applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati :

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 47.000,00
Cura del verde pubblico	€ 12.000,00
Servizi di polizia locale	€ 46.500,00
Servizi cimiteriali	€ 22.033,00
Viabilità	€ 113.722,00
Servizi Amministrativi	€ 7.500,00

VISTA la Legge di Stabilità 2016, la quale all'art. 1, commi dal 10 al 17 e dal 21 al 23, stabilisce che le abitazioni principali iscritte nelle categorie castali diverse da quelle definite "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) sono esentate dal pagamento della TASI;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 esclusivamente applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	2,50 per mille non applicabile per aliquota IMU al limite massimo
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	non applicabile per aliquota IMU al limite massimo
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	non applicabile per aliquota IMU al limite massimo
Aliquota per le aree edificabili	non applicabile per aliquota IMU al limite massimo

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147:

Fattispecie immobili	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2017
Aliquota per abit. principale e pert. applicabile esclusivamente per le cat. catastali A/1,A/8 e A/9	0,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad euro 2.800,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,12%;

RICHIAMATA la legislazione vigente merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il bilancio di previsione 2018, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 adottati con deliberazione di consiglio comunale n° 36 del 27 dicembre 2017;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2018) e successivamente con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019), è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019:

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 179 del 19/12/2018 con la quale si dispone in ordine al PEG 2019 sulla base del PEG 2018 approvato con delibera G.C. n. 24/2018 e successive modifiche;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 in corso di formazione;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile servizio Tributi;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA l'esposizione del Sindaco e la relativa proposta posta ai voti, che viene approvata con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cons. Bonifazi), resi per alzata di mano.

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale, limitatamente all'IMU e TASI con efficacia dal 1° gennaio 2019, specificando che le stesse si concretizzano in una conferma di quelle già applicate per l'anno 2018;

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione di € 200,00 per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato .

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

2) DI CONFERMARE le aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) anno 2019, specificando che le stesse si concretizzano in una conferma di quelle già applicate per l'anno 2018 secondo il seguente schema:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	2,50 per mille non applicabile per aliquota IMU al limite massimo
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	non applicabile per aliquota IMU al limite massimo
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	non applicabile per aliquota IMU al limite massimo
Aliquota per le aree edificabili	non applicabile per aliquota IMU al limite massimo

- 3) DARE atto che per effetto del novellato comma 639 dell'art. 1 Legge 147/2013 restano escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale oltre che dal possessore anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9. Rimane confermata, per i casi diversi da abitazione principale e categorie escluse dall'esenzione, la quota di imposta dovuta dall'occupante pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- 4) DARE atto che i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI 2019 è diretta, sono quelli stabiliti in premessa per l'importo analiticamente indicato;
- 5) DARE atto che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di cui al comma 677 dell'art, 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 6) STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata con le modalità e nei termini stabiliti dal relativo regolamento e/o dalle relative disposizioni di legge e di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- 7) PREDISPORRE l'invio della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014;
- 8) DARE atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;9)
- 9) DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Michele Zotti

IL SINDACO Fioretti Loreto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Arrone,lì 19-03-2019

IL RESPONSABILE DI AREA TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Arrone, lì 19-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Trotti Danilo

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI ARRONE

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE n. 5 del 20-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene p di questo Comune dal 26-03-2019 al 10-04-20	subblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale 19 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);
Arrone, lì 26-03-2019	INCARICATO ALBO PRETORIO COSTANZA FIORETTI

ESECUTIVITA'

" La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva il 20/03/2019 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000);

Arrone, lì 26-03-2019

IL RESPONSABILE COSTANZA FIORETTI

Documento informatico sottoscritto digitalmente